

**POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE**

**PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO**

**TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI VEGETALI**

Legge 20 febbraio 2006, n. 82, art. 9 – DGR n. 845 del 24.07.2006 – Determinazione del periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite nella Regione Abruzzo. Campagna vendemmiale 2009/2010.

**VISTO** il Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/99, n. 1782/03, n. 1290/05 e n. 3/08 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e n. 1493/99;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 423/08 della Commissione, dell'8 maggio 2008, che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 555/08 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 607/09 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

**VISTA** la legge 20 febbraio 2006, n. 82 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 del 13/3/2006, recante: "Disposizioni di attuazione comunitaria concernente l'organizzazione comune del mercato (OCM) del vino";

**VISTO**, in particolare, l'art. 9 (Determinazione del periodo delle fermentazioni) della sopracitata legge n. 82/2006 che prevede che le Regioni, annualmente, con proprio provvedimento:

- stabiliscano il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui tale provvedimento viene adottato (comma 1);
- stabiliscano che le fermentazioni spontanee, che avvengono al di fuori del periodo normato, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax

o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell' Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità (ex Ispettorato delle Repressioni Frodi) (comma 3);

- vietino qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati (comma 4);
- individuino i vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1 (comma 4);

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con la quale si dà mandato al Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, competente in materia di stabilire quanto previsto dall'articolo n. 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

**CONSIDERATO**, che bisogna stabilire tale periodo vendemmiale tenendo presente delle necessità di lavorazione di vitigni precoci;

**VISTA** la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre 1999;

## **D E T E R M I N A**

**Di stabilire che:**

- **Il periodo vendemmiale per la campagna 2009/2010 è fissato dal 03.08.09 al 30.11.2009;**
- **Il periodo entro il quale le fermentazioni e/o le rifermentazioni vinari sono consentite, ha inizio il 03.08.09 e ha termine il 31.12.2009;**

Le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori di detto periodo debbono essere immediatamente denunciate a mezzo di telegramma, al MIPAAF - Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Alimentari - Ufficio di Roma sede distaccata di Pescara Via E. Ferrari 155 Pescara, precisando:

1. numero e ubicazione del vaso vinario, riportati sulla planimetria di cui all'art. 15 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82., in cui ha luogo la fermentazione;
2. natura merceologica dei prodotti, conformemente alle definizioni menzionate nell'allegato IV° del Reg. (CE) n. 479/08;
3. quantità e designazione del prodotto in fermentazione conformemente a quanto previsto dall'allegato IV° del Reg. (CE) n. 479/08 e dal Reg. (CE) n. 607/09 e relative disposizioni applicative;
4. colore (bianco, rosso, rosato).

E' vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione oltre il 31.12.2009 fatta eccezione per :

- quelle effettuate in bottiglia o in autoclave o per la preparazione dei vini spumanti naturali che sono autorizzate fino alla data di inizio della Campagna vendemmiale 2010/2011;

- la produzione di vini frizzanti che sono autorizzate fino alla data di inizio della Campagna vendemmiale 2010/2011;
- i vini per i quali norme specifiche prevedono la tipologia "passito" che sono autorizzate fino al 15.05.2010;
- quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.

Le pratiche di cui al primo, secondo e terzo trattino sono consentite purchè l'inizio delle lavorazioni venga denunciato previa comunicazione, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al MIPAAF - Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità Ufficio di Roma sede distaccata di Pescara Via E. Ferrari 155 Pescara con un preavviso di almeno cinque giorni, precisando :

- a) le materie prime da impiegare e i quantitativi da porre in fermentazione e/o rifermentazione;
- b) il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la fermentazione e/o rifermentazione;
- c) la denominazione dei prodotti che intendono ottenere ed il loro titolo alcolometrico volumico totale.

La fermentazione e/o rifermentazione dei vini spumanti naturali (in bottiglia o in autoclave) devono essere effettuate con l'osservanza delle norme di cui agli articoli n. 4 e 5 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82 e eventualmente, delle prescrizioni contenute nella circolare prot. 21723 pos. 28/4 del 14.03.2004 dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità (ex Ispettorato Centrale Repressioni Frodi – Ufficio II°).

La fermentazione e/o rifermentazione dei vini frizzanti vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 del D.M. del MIPAAF 29 luglio 2004.

**Di far pubblicare** integralmente la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

La pubblicazione del presente provvedimento sul BURA costituisce atto informativo per tutti i soggetti interessati;

**Di far pubblicare** integralmente la presente determina, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale , Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: **[www.regione.abruzzo.it/agricoltura](http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura)**;

I signori Sindaci sono incaricati di dare alla presente determina la massima diffusione a mezzo di avvisi murali ed altri mezzi idonei di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
F.to Dott. Giovanni Angarano